

**PROCEDURA
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
EX ART. 150, PRIMO COMMA, DEL D.LGS.
N. 58/1998 (T.U.F.)**

INDICE

I. PREMESSA.....	2
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
1.2 OBIETTIVI PERSEGUITI.....	2
II. OPERAZIONI IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE. DEFINIZIONI	2
2.1 LE OPERAZIONI INFRAGRUPPO.....	2
2.2 LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DIVERSE DALLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO.....	3
III. TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI.....	4
3.1 ATTIVITÀ SVOLTA.....	4
3.2 LE OPERAZIONI IN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE.....	4
3.2.1 <i>LE OPERAZIONI INFRAGRUPPO</i>	4
3.2.2 <i>LE OPERAZIONI CON PARTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE CORRELATE</i>	5
3.3 OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE.....	5
IV. PROCEDURA PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI	6
4.1 MODALITÀ DI RACCOLTA.....	6
V. NOTA FINALE.....	6
ALLEGATO A)	7
ALLEGATO B).....	8

I. Premessa

1.1 Riferimenti normativi.

L'art. 150, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modifiche (d'ora innanzi, "Testo Unico della Finanza") prevede che: "Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento"¹.

La presente procedura (d'ora innanzi, la "Procedura") definisce, in attuazione della disposizione ora richiamata e alla luce delle comunicazioni della Consob in materia di controlli societari, i soggetti e le operazioni coinvolti nel flusso informativo di cui sono destinatari i membri del Collegio sindacale di Prysmian S.p.A. (di seguito "Prysmian" o la "Società"), nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso. In particolare, la procedura definisce:

- la tipologia, la periodicità e il contenuto dell'informazione;
- le modalità di raccolta delle informazioni.

1.2 Obiettivi perseguiti.

L'obiettivo che si intende perseguire con la Procedura è in primo luogo teso a creare le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza ad esso demandata dall'art. 149 del Testo Unico della Finanza.

In secondo luogo, la Procedura è altresì deputata ad attuare gli strumenti di *corporate governance* con i quali dare concreta attuazione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate. La Procedura, infatti, favorendo la trasparenza della gestione della Società, consente a ciascun amministratore di partecipare alla gestione stessa in maniera più consapevole e informata.

II. Operazioni in potenziale conflitto di interesse. Definizioni

Le operazioni in potenziale conflitto di interesse, ai fini della presente Procedura, sono le operazioni infragruppo nonché le operazioni con parti direttamente e indirettamente correlate diverse dalle operazioni infragruppo. Ai fini della nozione e della disciplina relativa alle operazioni con parti correlate, si dovrà tenere conto del documento recante titolo "Principi di comportamento in materia di operazioni con parti correlate".

2.1 Le operazioni infragruppo.

Ai fini della presente Procedura, sono operazioni infragruppo le operazioni effettuate da

¹Tale disposizione è stata recepita nello Statuto di Prysmian S.p.A. all'art. 17, comma 4, il quale stabilisce che: "Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso i propri organi delegati, ove nominati, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale contesto, riferisce al Collegio Sindacale sulle materie di cui all'art. 150, primo comma, del D. Lgs. 58/98. L'informativa al Collegio Sindacale viene effettuata con periodicità almeno trimestrale e può avvenire direttamente ovvero in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ove nominato".

Prysmian o dalle società controllate da Prysmian con:

- 1) le società che, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi, controllano Prysmian ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico della Finanza;
- 2) le società che, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi, sono controllate da Prysmian ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico della Finanza;
- 3) le società che esercitano su Prysmian un'influenza notevole (rapporto di collegamento) purché almeno un membro del Consiglio di amministrazione di Prysmian sia stato tratto dalla lista presentata da tali società, ai sensi dello statuto, e da esse sia stato votato. Si presume vi sia influenza notevole allorquando nell'assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno un decimo dei voti. Non si ha rapporto di collegamento con la collegata della collegata;
- 4) le società su cui Prysmian esercita un'influenza notevole - come definita al precedente n. 3) - (rapporto di collegamento), purché almeno un membro del Consiglio di amministrazione di tali società sia stato nominato da Prysmian. Non si ha rapporto di collegamento con la collegata della collegata;
- 5) le società che, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi, sono controllate dalle società di cui al n. 1) e le società controllate dalle società di cui al n. 3).

2.2 Le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni infragruppo.

Ai fini della presente Procedura sono operazioni con parti correlate quelle effettuate da Prysmian o dalle sue società controllate con le parti direttamente o indirettamente correlate a Prysmian.

Sono operazioni con parti direttamente correlate quelle effettuate da Prysmian o dalle sue società controllate con:

- a) le persone fisiche che detengono, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi, una partecipazione in Prysmian pari o superiore al 10% del capitale sociale con diritto di voto;
- b) le società che pur non rientrando tra quelle identificate al §2.1, n. 3) e le persone fisiche che pur non rientrando tra quelle identificate alla precedente lett. a), in virtù di accordi parasociali comunicati, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di Prysmian ovvero possono nominare, da sole o congiuntamente con gli altri patiscienti, la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione di Prysmian;
- c) i membri del Consiglio di amministrazione, i Sindaci effettivi e il Segretario del Consiglio di amministrazione di Prysmian;
- d) i responsabili delle funzioni Business Energia e Business Telecom di Prysmian;

Sono operazioni con parti indirettamente correlate quelle:

- e) effettuate da Prysmian o dalle sue società controllate con il coniuge, non legalmente separato, i figli a carico, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a d);
- f) effettuate da Prysmian o dalle sue società controllate con le società che hanno in comune con Prysmian la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- g) effettuate da Prysmian o dalle sue società controllate con le società in cui i soggetti indicati alle lettere da a) a d) hanno un ruolo di direzione strategica e le loro controllate;
- h) effettuate dai membri del Consiglio di amministrazione e dai Sindaci effettivi di Prysmian – che siano anche Amministratori e Sindaci effettivi di società controllate da Prysmian o che in esse siano dirigenti con responsabilità strategiche di pianificazione, direzione e controllo – con le suddette società e viceversa;

- i) effettuate da Prysmian o dalle sue società controllate con le società in cui i soggetti indicati sopra alle lettere da a) a d) detengono, direttamente o indirettamente, ossia anche per il tramite di società fiduciarie o per interposizione di terzi, una partecipazione pari o superiore al 10%, se società quotata, o al 20%, se società non quotata, del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

III. Tipologia delle informazioni

Il Consiglio di Amministrazione, tramite l'Amministratore Delegato, riferisce con periodicità trimestrale al Collegio Sindacale (d'ora innanzi, la "**Relazione**"):

- a) sull'attività svolta;
- b) sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi, e più precisamente:
 - b.1) sulle operazioni infragruppo;
 - b.2) sulle operazioni con parti direttamente e indirettamente correlate diverse dalle operazioni infragruppo;
- c) sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale;
- d) su ogni altra attività od operazione si ritenga comunque opportuno comunicare al Collegio Sindacale.

Le informazioni fornite si riferiscono all'attività svolta e alle operazioni effettuate nell'intervallo di tempo (al massimo pari a tre mesi) successivo a quello (anch'esso non superiore a tre mesi) oggetto della precedente Relazione.

Restano escluse dalla Relazione le operazioni oggetto di specifica comunicazione in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3.1 Attività svolta.

Le informazioni riguardano un resoconto sull'attività svolta, nonché sull'operato dei Comitati istituiti nell'ambito del Consiglio di amministrazione.

3.2 Le operazioni in potenziale conflitto di interesse.

3.2.1 Le operazioni infragruppo.

Formano oggetto di informazione due tipologie di operazioni infragruppo:

a) le operazioni con società controllate in cui Prysmian detenga una partecipazione totalitaria, ovvero anche inferiore, purchè ciascun socio terzo delle suddette società, singolarmente o anche in virtù di patti parasociali comunicati, detenga una partecipazione pari o inferiore al 10% del capitale sociale con diritto di voto. In tal caso dovranno essere fornite informazioni sulle operazioni di valore superiore a Euro 50 milioni e su quelle che, seppur singolarmente considerate di valore inferiore a tale soglia, risultino collegate nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva e dunque, complessivamente considerate, superino la soglia suddetta.

b) le operazioni con società controllate e collegate in cui ciascun socio terzo, singolarmente o anche in virtù di patti parasociali comunicati, detenga una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

In tal caso dovranno essere fornite informazioni sulle operazioni di valore superiore a Euro 500.000 e su quelle che, seppur singolarmente considerate di valore inferiore a tale soglia, risultino collegate nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva e dunque,

complessivamente considerate, superino la soglia suddetta.

Le informazioni relative ad entrambe tali categorie di operazioni infragruppo dovranno illustrare la natura della correlazione, le modalità esecutive dell'operazione, le condizioni, anche economiche, per la loro realizzazione, il procedimento valutativo seguito, l'interesse, le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.

3.2.2 Le operazioni con parti direttamente e indirettamente correlate.

Formano oggetto di informazione le operazioni con parti direttamente e indirettamente correlate di valore superiore a Euro 500.000 e quelle che, anche se singolarmente di valore inferiore alla soglia quantitativa indicata, risultino collegate nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva e pertanto, complessivamente considerate, la superino.

Le informazioni relative a tali operazioni illustrano la natura della correlazione, l'interesse e le motivazioni sottostanti, le modalità esecutive dell'operazione, le condizioni, anche economiche, per la loro realizzazione, il procedimento valutativo seguito e gli eventuali rischi per la Società.

3.3 Operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale.

Ai fini della Procedura sono considerate operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale - oltre alle operazioni riservate al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, dello Statuto, nonché del Codice di autodisciplina delle società quotate - le seguenti operazioni effettuate dalla Società o dalle società controllate:

- emissioni di strumenti finanziari per un controvalore complessivo superiore a Euro 50 milioni;
- operazioni di acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di partecipazioni, di aziende o rami di esse, per importi superiori a Euro 50 milioni;
- operazioni di acquisto, vendita e atti di disposizione a qualunque titolo di cespiti e di marchi, per importi superiori a Euro 50 milioni;
- costituzione di società, *joint ventures* o simili e realizzazione di *partnerships* o alleanze strategiche;
- realizzazione di operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
- concessione di finanziamenti e garanzie, sotto qualsiasi forma: (i) a favore di o per conto di terzi per importi superiori a Euro 50 milioni; (ii) a favore di o per conto di società controllate per importi superiori a Euro 50 milioni;
- operazioni finanziarie di valore superiore a Euro 50 milioni;
- operazioni di fusione (tra società quotate nonché tra una società quotata e una non quotata) o scissione.

La Relazione ha ad oggetto anche le operazioni che, seppur di importi singolarmente inferiori alle soglie quantitative in precedenza indicate, ove previste, o a quelle che determinano la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, risultino tra loro collegate e connesse nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

Le informazioni hanno ad oggetto le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale ed illustrano in particolare:

- le finalità strategiche, anche nell'ambito di una logica di gruppo;
- la coerenza con il budget e con il piano industriale di gruppo;
- le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione);
- gli sviluppi nonché gli eventuali condizionamenti e implicazioni che comportano per

l'attività del gruppo.

IV. Procedura per la raccolta delle informazioni

4.1 Modalità di raccolta.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio Sindacale tramite l'Amministratore Delegato. Le informazioni sulle operazioni sopra citate devono pervenire all'Amministratore Delegato, secondo la procedura di seguito indicata.

I dirigenti responsabili della realizzazione delle operazioni trasmettono alla funzione Amministrazione, Finanza, Controllo & IT, nonché per conoscenza alla funzione Affari Generali e Legali, la scheda informativa opportunamente compilata, allegata alla presente Procedura sub lett. A) contenente le informazioni sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse specificando se esse riguardano le operazioni infragruppo ovvero le operazioni con parti direttamente e indirettamente correlate.

I dirigenti responsabili della realizzazione delle operazioni trasmettono altresì alla funzione Amministrazione, Finanza, Controllo & IT, nonché per conoscenza alla funzione Affari Generali e Legali, la scheda informativa opportunamente compilata, allegata alla presente Procedura sub lett. B) contenente le informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale.

La funzione Amministrazione, Finanza, Controllo & IT provvederà a raccogliere le schede informative pervenute e a predisporre eventuali prospetti riepilogativi qualora risulti significativo raggruppare le operazioni in tipologie omogenee. Successivamente, la suddetta funzione trasmetterà le schede informative e gli eventuali prospetti riepilogativi all'Amministratore Delegato, con cadenza trimestrale, nonché per conoscenza alla funzione Affari Generali e Legali.

Le informazioni sulle attività del Comitato per il controllo interno e del Comitato per la remunerazione, nonché dagli altri Comitati eventualmente previsti, formano anch'esse oggetto di formale informativa al Collegio sindacale ai sensi della Procedura. Esse sono fornite e trasmesse dai rispettivi Segretari, con cadenza trimestrale, all'Amministratore Delegato, nonché per conoscenza alla funzione Affari Generali e Legali.

La documentazione di cui sopra, una volta illustrata dall'Amministratore Delegato a tutti i Consiglieri di Amministrazione e ai Sindaci effettivi, viene conservata agli atti della Società.

V. Nota finale

In conclusione, si precisa che rimangono escluse dalla presente Procedura le **“Operazioni Rilevanti con Parti Correlate”**, così come meglio definite nel documento recante titolo “Principi di comportamento in materia di operazioni con parti correlate”, ovvero le operazioni atipiche o inusuali o concluse a condizioni non standard (*operazioni che per l'oggetto o la natura, sono estranee al normale corso degli affari della Società o che presentano particolari elementi di criticità dovuti alle loro caratteristiche o ai rischi inerenti alla natura della controparte, o al tempo del loro compimento. Sono operazioni concluse a condizioni standard quelle concluse alle medesime condizioni applicate dalla Società a qualunque soggetto*).

Si rammenta che le Operazioni Rilevanti con Parti Correlate sono oggetto di preventivo esame ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Scheda informativa

Segnalare se trattasi di:

- Operazioni infragruppo
 Operazioni con parti direttamente e indirettamente correlate

La scheda informativa deve contenere:

- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- l'indicazione della Parte Correlata con cui l'operazione è posta in essere;
- l'indicazione delle motivazioni e del valore economico dell'operazione;
- le modalità di determinazione del prezzo e le valutazioni circa la sua congruità;
- eventuali giudizi espressi da esperti indipendenti.

A tal fine, nel rispetto degli articoli 3.2.1, 3.2.2 e 4.1 della Procedura, dovrà essere utilizzata la seguente scheda:

EMITTENTE/SOCIETA' CONTROLLATA	
CONTROPARTE	
Ragioni della correlazione	
Tipologia e oggetto del contratto	
Motivazioni	
Valore economico dell'operazione	
Valutazione di congruità del prezzo	
Altre condizioni contrattuali rilevanti	
Eventuale <i>Fairness opinion</i>	

Scheda informativa**Operazione di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale**

La scheda informativa deve contenere:

- una descrizione sintetica delle caratteristiche dell'operazione,
- l'indicazione delle motivazioni e delle finalità strategiche dell'operazione, anche nell'ambito di una logica di gruppo;
- la coerenza con il *budget* e con il piano industriale di gruppo;
- le modalità esecutive dell'operazione, ivi inclusi i termini e le condizioni, anche economiche della sua realizzazione;
- gli sviluppi nonché gli eventuali condizionamenti e implicazioni per l'attività del gruppo.

A tal fine, nel rispetto degli articoli 3.3 e 4.1 della Procedura, dovrà essere utilizzata la seguente scheda:

EMITTENTE/SOCIETA' CONTROLLATA	
CONTROPARTE	
Tipologia e oggetto del contratto/operazione	
Motivazioni e finalità strategiche	
Valore economico dell'operazione	
Coerenza con il budget e con il piano industriale di gruppo	
Termini, condizioni e modalità esecutive	
Altre condizioni contrattuali rilevanti	
Sviluppi, condizionamenti e implicazioni per l'attività del gruppo	